



SETTORE

ACCERTAMENTO

**LE COMUNICAZIONI “DI ANOMALIA” PER IL
MOD. IVA 2016**

RIFERIMENTI

- **Provvedimento Agenzia Entrate 17.11.2016**
- **Comunicato stampa Agenzia Entrate 17.11.2016**

IN SINTESI

L’Agenzia delle Entrate prosegue con la campagna di sensibilizzazione al rispetto degli obblighi fiscali inviando ai soggetti IVA una comunicazione di anomalia contenente le informazioni riscontrate dal confronto tra i dati relativi:

- *alla comunicazione dati IVA 2016;*
- *al mod. IVA 2016;*

da cui risulterebbe la mancata presentazione della dichiarazione relativa al 2015 ovvero la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA.

SERVIZI COLLEGATI



Come noto, nell'ambito del rapporto collaborativo e trasparente tra Fisco-contribuente, l'Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto previsto dalla Finanziaria 2015, mette a disposizione dello stesso o dell'intermediario abilitato le informazioni relative ai ricavi / compensi, volume d'affari, ecc. inviando specifiche comunicazioni delle anomalie riscontrate con il fine di consentire al contribuente di correggere (eventualmente) la propria posizione tramite il ravvedimento operoso usufruendo della riduzione delle sanzioni.

A tal fine dal 2015 l'Agenzia ha predisposto ed inviato periodicamente una serie di comunicazioni aventi ad oggetto specifiche anomalie riscontrate dalla stessa.

Alle comunicazioni già inviate nei mesi scorsi, fa ora seguito una specifica comunicazione destinata ai soggetti passivi relative al mod. IVA 2016.

COMUNICAZIONI DI ANOMALIA MOD. IVA 2016

Con il Provvedimento 17.11.2016 l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con le quali mette a disposizione dei contribuenti le **informazioni relative alle anomalie riscontrate nel mod. IVA 2016**, originate **dall'omessa / non corretta** indicazione dei dati.

Le comunicazioni di anomalia (circa 60.000) sono inviate a seguito di un **mero riscontro informatico** tra i dati contenuti nella **comunicazione dati IVA 2016** e nel **mod. IVA 2016** da cui risulterebbe:

- la **mancata presentazione della dichiarazione annuale**;
- ovvero
- la presentazione del mod. IVA con la **compilazione del solo quadro VA "INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ"**.

MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI

Come precisato dall'Agenzia le comunicazioni sono inviate all'**indirizzo PEC** del contribuente.



La comunicazione è consultabile nel "**Cassetto fiscale**" accessibile dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

MODALITÀ DI RICHIESTA / SEGNALAZIONE DI INFORMAZIONI

Il contribuente può, anche tramite un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni, **richiedere all'Agenzia informazioni**, ovvero **segnalare elementi, fatti e circostanze** non conosciuti dall'Agenzia con le modalità indicate nella comunicazione ricevuta.

MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE DEGLI ERRORI / OMISSIONI

Come noto, l'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 consente di regolarizzare mediante il ravvedimento operoso:

- **l'omessa presentazione** della dichiarazione, presentando il mod. IVA 2016, entro il 29.12.2016 (90 giorni dal termine ordinario del 30.9) versando le imposte dovute, i relativi interessi e la sanzione ridotta.
- **l'omessa / errata indicazione di dati** nel mod. IVA presentato.

Come precisato dalla stessa Agenzia nel Comunicato stampa 17.11.2016, se l'anomalia riscontrata deriva:

- **dall'omessa presentazione** del mod. IVA 2016, la regolarizzazione richiede il versamento della **sanzione ridotta pari a € 25** (1/10 di 250). Resta ferma la necessità di regolarizzare l'eventuale omesso versamento;
- **da un'errata compilazione del modello** (mod. IVA 2016 con la compilazione del solo quadro VA), la regolarizzazione degli errori / omissioni, richiede la presentazione della **dichiarazione integrativa** ed il versamento delle imposte dovute, i relativi interessi e la **sanzione ridotta pari a € 27,78** (1/9 di 250), se la regolarizzazione avviene **entro 90 giorni**.

In caso di regolarizzazione **oltre 90 giorni**, il contribuente deve versare l'imposta dovuta e gli interessi, nonché la sanzione, ridotta a seconda del momento in cui interviene il versamento. ■